

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco - Presidente -  
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -  
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -  
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -  
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13436-2011 proposto da:

IMPRESA EDILE MUCCHI MAURIZIO (OMISSIS), in persona del titolare e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SCALA B INT. 2, presso lo studio dell'avvocato VARVO GIANLUCA, rappresentata e difesa dagli avvocati DIEGOLI GIACOMO, IULIANO FRANCESCO giusta mandato in calce al ricorso;  
- ricorrente -

contro

LUVA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 76, presso lo studio dell'avvocato SCIUBBA PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARDITO ANNA giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;  
- resistente -

avverso la sentenza n. 487/2011 del TRIBUNALE di FERRARA del 12/03/2011, depositata il 23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;  
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

### **CONSIDERATO IN FATTO**

La Impresa Edile Mucchi Maurizio ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 487, depositata il 23 marzo 2011, che nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1017/2009, emesso per Euro 13.250,00 (di cui Euro 3.800,00 per la fattura n. (OMISSIS) ed Euro 9.450,00 per la fattura n. (OMISSIS)), su istanza dello stesso ricorrente, nei confronti della LU.VA. s.r.l., sull'eccezione sollevata dalla società opponente, ha dichiarato la nullità del decreto per incompetenza del giudice adito relativamente alle pretese azionate con la fattura n. (OMISSIS) dovendo le questioni ivi dedotte essere risolte in sede arbitrale per effetto dell'art. 15 del contratto in data 30.3.2006, al pari della domanda risarcitoria azionata dalla LU.VA. in via riconvenzionale, giudice incompetente per valore anche quanto alla pretesa di Euro 3.800,00 di cui alla fattura n. (OMISSIS) siccome rientrante nella cognizione del Giudice di Pace.

Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione.

Si è costituita con controricorso la LU.VA. s.r.l..

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. formulando proposta di parziale accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

"Con il primo motivo parte ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in quanto il giudice di prime cure avrebbe ricondotto il

rapporto giuridico di cui alla fattura n.(OMISSIS) al contratto del 30.3.2006, argomentandolo dal fatto che si tratterebbe di opere di sistemazione esterna del medesimo cantiere, quello di (OMISSIS), e pertanto sarebbero integrative dell'unico rapporto. Con ciò contraddicendo anche le vigenti disposizioni in materia di interpretazione dei contratti, laddove le parti avevano escluso espressamente ogni compenso ulteriore per eventuali opere aggiuntive ovvero varianti, che in ogni caso dovevano essere circoscritte nei limiti dell'importo complessivamente pattuito in quella sede. Occorre preliminarmente rilevare che il presente regolamento necessario di competenza riguarda un giudizio introdotto con atto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso il 5 maggio 2009 e notificato il 12 giugno 2009, quindi in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha previsto nel nuovo testo dell'art. 819 ter c.p.c., che la sentenza del giudice ordinario che neghi la propria competenza sia impugnabile ab orma degli artt. 42 e 43 c.p.c.. Ciò precisato, si aggiunge che la questione è stata correttamente risolta dal Tribunale, in quanto nel rilevare che è stato lo stesso M. ad avere definito come "integrativo" il preventivo per gli ulteriori interventi concernenti il medesimo cantiere di (OMISSIS) (v.

doc. 3), ha ricondotto le opere di cui alla fattura n. (OMISSIS) alla regolamentazione della convenzione intercorsa fra le parti con il contratto del 30 marzo 2006, facendo congrua e logica applicazione dei criteri ermeneutici del negozio giuridico, ricercando l'effettiva volontà complessiva delle parti mediante un esame comparato delle scritture e delle condotte delle parti medesime in virtù del quale è emerso univocamente come anche i lavori in questione dovessero considerarsi ricompresi nell'oggetto negoziale concluso il 30.3.2006.

In tal senso depone anche l'individuazione di talune voci descritte nei preventivi (in particolare quelle identificate con i numeri 1.12, 1.82, 2.01, 2.03 e 2.30) perfettamente corrispondenti a quelle che figurano nel contratto di appalto del 30.3.2006.

In tal senso, dunque, il Tribunale di Ferrara si è attenuto al costante orientamento di questa corte (cfr Cass. 13 dicembre 2010 n. 25159; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4670; Cass. 22 febbraio 2007 n. 4176) secondo cui, in tema di interpretazione del contratto - che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione - ai fini della ricerca della comune volontà dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e dalle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve, peraltro, essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e intendendosi per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, avendo il giudice il compito di collegare e rafforzare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Alla luce di questi parametri il giudice unico ha sufficientemente argomentato anche in ordine al valore integrativo degli ulteriori interventi concernenti le opere di sistemazione esterna del fabbricato residenziale di cui al cantiere di (OMISSIS), provvedendo a fornire sul punto una motivazione logica e coerente (v. Cass. 14 giugno 2006 n. 13717; Cass. 12 gennaio 2006 n. 421; Cass. 10 febbraio 2003 n. 1946).

L'assunto di parte ricorrente non può, dunque, essere condiviso.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge delle norme disciplinanti la competenza per valore quanto al credito preteso per Euro 3.800,00 con la fattura n. (OMISSIS) per avere il giudice di prime cure dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del giudice di pace.

Premesso che nel procedimento di ingiunzione la competenza per valore va determinata con esclusivo riferimento alla data del deposito dell'istanza introduttiva, - la quale integra la proposizione della domanda (v. Cass. 15 maggio 1998 n. 4904; Cass. 27 luglio 1999 n. 8118. L'assunto è stato riconfermato recentemente anche da Cass. SS.UU. 1 ottobre 2007 n. 20596), il problema dell'ambito di applicazione, in senso temporale, della legge modificativa dei criteri di competenza va risolto sulla base delle disposizioni transitorie

che essa espressamente contenga, ovvero, in difetto, alla stregua del principio generale dell'immediata operatività della nuova norma processuale.

Tanto posto, si osserva che la L. 18 giugno 2009, n. 69, la quale eleva a cinquemila euro il limite per valore della competenza del giudice di pace, contiene con l'art. 58, comma 1, una deroga al principio generale dell'immediata applicabilità dello *ius superveniens*, che è testualmente limitata "ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore" (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2009, ossia a quelli introdotti con decorrenza dal 4 luglio 2009), per cui per le cause introdotte in epoca anteriore, come nella specie, dispone la persistente operatività della disciplina anteriore.

La citata disposizione transitoria comporta, nei procedimenti monitori, che il deposito del ricorso, nella specie pacificamente avvenuto il 12 giugno 2009, segna la pendenza della lite.

A fronte dell'inequivoco riferimento della norma in esame alla pendenza della lite, che costituisce il parametro comunemente prescelto dal legislatore per risolvere problemi analoghi, come quelli inerenti a litispendenza, continenza o connessione di cause, restano inconsistenti le deduzioni della controricorrente in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo per la pretesa di cui alla fattura n. (OMISSIS).

In definitiva, ritiene il relatore che appaiono sussistenti le condizioni per pervenire ad un rigetto del primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse della Impresa Edile Mucchi Maurizio, mentre quanto al secondo motivo ne va disposto l'accoglimento, con conseguente rimessione delle parti avanti al giudice che ha pronunciato la propria incompetenza per il proseguimento del giudizio limitatamente al credito preteso di cui alla fattura n. (OMISSIS)".

Nè le osservazioni di parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 relativamente alla devoluzione ad arbitri della competenza a decidere sul credito esposto con la fattura n. (OMISSIS) appaiono condivisibili, essendosi il giudice di prime cure attenuto al costante orientamento di questa corte in tema di interpretazione del contratto, operazione peraltro riservata al giudice di merito (cfr Cass. 13 dicembre 2010 n. 25159; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4670; Cass. 22 febbraio 2007 n. 4176; Cass. 14 giugno 2006 n. 13717; Cass. 12 gennaio 2006 n. 421; Cass. 10 febbraio 2003 n. 1946), con motivazione logica e congrua, per quanto sopra esposto.

In definitiva, il ricorso rigettato quanto al primo motivo, va accolto quanto al secondo mezzo e per l'effetto va cassata la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto, dichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara limitatamente alla controversia relativa alla fattura n. (OMISSIS). La causa dovrà, quindi, essere riassunta dinanzi al detto Tribunale entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Stante l'esito del giudizio, le spese processuali di questa fase del giudizio vanno interamente compensate fra le parti.

#### **P.Q.M.**

La Corte, pronunciando sull'istanza di regolamento, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara limitatamente alla controversia di cui alla fattura n. (OMISSIS);

dispone la riassunzione del giudizio avanti al giudice di merito dichiarato competente nel termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento; dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 2 della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012